



Consiglio regionale

Disposizioni per la valorizzazione, promozione e diffusione della Street Art

Art. 1 (Principi e finalità)

1. La Regione Abruzzo, riconoscendo quale principio statutario la promozione della cultura e dell'arte, promuove e sostiene la Street Art, quale forma d'arte in grado, per la forte capacità comunicativa e di impatto sul territorio, di contribuire a rigenerare, riqualificare e valorizzare, in chiave culturale, luoghi e beni delle città, con particolare riferimento ad aree degradate o periferiche.
2. La presente legge detta disposizioni finalizzate a favorire, attraverso interventi di Street Art, percorsi di costruzione pubblica e collettiva degli spazi urbani, intesi nella dimensione di patrimonio sociale, civico e culturale, nonché a creare un rapporto costruttivo tra cittadini, in particolare giovani ed istituzioni pubbliche, offrendo ai primi spazi idonei nei quali esprimere legalmente il proprio talento artistico.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si definiscono interventi di Street Art le opere artistiche realizzate, con qualunque tecnica e con carattere di unicità, su beni di proprietà regionale, di enti pubblici o di soggetti privati ricadenti nei contesti urbani.

Art. 3 (Azioni della Regione Abruzzo)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione Abruzzo concede, a decorrere dall'anno 2022, contributi a favore di enti pubblici finalizzati a sostenere iniziative di realizzazione, valorizzazione, promozione e diffusione delle opere di Street Art. A tal fine la Regione, con cadenza annuale, adotta uno specifico avviso destinato a disciplinare l'assegnazione dei predetti contributi nei limiti dello stanziamento disposto a Bilancio.
2. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Regione Abruzzo promuove, d'intesa con le istituzioni scolastiche, percorsi formativi e di scoperta degli interventi di Street Art destinati agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado.

Art. 4 (Catalogo delle opere di Street Art)

1. La Regione, con la collaborazione dei comuni abruzzesi, procede alla ricognizione, al censimento e alla georeferenziazione degli interventi di Street Art realizzati nel territorio

regionale, al fine di diffonderne la conoscenza attraverso portali web regionali, pubblicazioni sul tema o mediante realizzazione di un'applicazione software dedicata a dispositivi di tipo mobile.

2. Attraverso il censimento di cui al comma 1, la Regione predispone e realizza itinerari turistici e culturali georeferenziati che permettano la valorizzazione in funzione turistica delle opere censite.

Art. 5

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentita la competente Commissione consiliare e l'Anci Abruzzo, adotta il regolamento attuativo che individua:
 - a) criteri e modalità di concessione dei contributi regionali di cui all'articolo 3;
 - b) modalità di ricognizione e censimento di cui all'articolo 4;
 - c) ogni altro aspetto relativo all'applicazione della presente legge.

Art. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'anno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 3 non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, quantificati complessivamente in euro 10.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con le risorse di apposito stanziamento sul capitolo di nuova istituzione denominato "Spese per la promozione e valorizzazione della Street Art", istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2021-2023, alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore cultura", Titolo 1 "Spese correnti".
3. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 2 è assicurata attraverso il contestuale utilizzo, di pari importo di euro 10.000,00, per l'anno 2021, del fondo di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 2021, n. 2 (Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023) allocato alla Missione 20, Programma 01, Titolo 1 del bilancio regionale 2021-2023.
4. Per le annualità successive al 2021, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3 e 4 si fa fronte con le risorse dell'apposito stanziamento del bilancio regionale denominato "Spese per la promozione e valorizzazione della Street Art", di cui almeno il 10 per cento di quanto stanziato da destinarsi agli interventi di cui all'articolo 4.
5. L'autorizzazione della spesa di cui alla presente legge è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 44/3 del 23.2.2021, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE

VT/AM/cm